

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI (F.I.L.A.P.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL'ART. 23-OCTIES DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N. 267, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 1972 N. 485.

TRA

- **L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione, Lauria Rocco, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022;

E

- **Federazione Italiana Lavoratori E Pensionati (F.I.L.A.P.)** con sede in Roma (RM), Via Goito 46, 00185, codice fiscale 90035520692, nella persona del legale rappresentante Sig. Colitti Paolo, r

(di seguito, "Organizzazione sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione");
(ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- l'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485 che ai commi 1 e 2 dispone che: "*I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.*
- *Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati*";
- l'articolo 11 della Legge 31 luglio 1975 n. 364;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";

- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito, per brevità, il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."*;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 11 del 16 febbraio 2022, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell'art. 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485;
- la nota prot. n. n. 6544 del 09/06/2022 con la quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha attestato la natura dell'Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi dell'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972 n. 485, l'Organizzazione sindacale affida all'INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, allo stesso, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.

Ai sensi della predetta disposizione e per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione sindacale mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di pensione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota del contributo associativo

La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette e di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste al comma precedente.

Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente determinate categorie di pensionati possono richiedere l'applicazione di una trattenuta sindacale in quota fissa o l'applicazione di un limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita dall'applicazione delle percentuali sopra indicate.

ARTICOLO 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n.445. I moduli per l'autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica "*Gestione deleghe*".

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene nella stessa modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d'identità del pensionato.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.

Dell'avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l'INPS ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall'Istituto, deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

L'Organizzazione sindacale, per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

È ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione sindacale competente.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

L'Istituto dà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale interessata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all'Organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 98% dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancario successivo.

Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione sindacale.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatti salvi quelli conseguenti ad informazioni non pervenute in tempo utile che sono definiti successivamente.

L'INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione sindacale risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione sindacale.

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,33 Revoca delega cartacea (residuale);
- d) euro 0,15 Gestione delega.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall'Organizzazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: "*denominazione*

Organizzazione- costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche L. 485/1972". La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di maggio dell'anno successivo.

Qualora l'importo di tale versamento non consenta di recuperare l'intera somma, si procederà ad effettuare l'imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell'intero corrispettivo.

I corrispettivi di cui alla lettera c) e d) sono trattenuti di norma all'atto della definizione dei rapporti finanziari dell'anno di riferimento.

L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.

L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione sindacale, a seguito delle quale l'Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8

Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale, nell'area "Servizi per i sindacati" del sito www.inps.it ovvero tramite altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati:

- elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione sindacale;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione sindacale, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.

L'Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, l'Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".

L'Organizzazione fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Organizzazione tra quelle abilitate all'utilizzo del servizio e ad abilitare gli operatori individuati dall'Organizzazione ad accedere alle relative funzionalità.

È fatto obbligo all'Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 13.

I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 9

Verifiche

L'INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% (con arrotondamento all'unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale. Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall'Istituto e comunicati da quest'ultimo all'Organizzazione sindacale.

In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l'INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di "alert", che determina automaticamente l'invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.

L'INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall'Istituto con PEC, la delega in originale e la copia del documento d'identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata, ai sensi dell'articolo 4, all'atto dell'acquisizione telematica della delega medesima.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dc.organizzazioneecomunicazione@postacert.inps.gov.it e solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell'INPS, via Ciriaco De Mita 21 00144 ROMA. La scansione di tale documentazione, inviata tramite PEC, dovrà essere necessariamente leggibile.

Qualsiasi altra comunicazione o quesito dovrà essere inviato alla casella mail: verificadeleghequoteassociative@inps.it.

L'Organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa all'Istituto unitamente alla "nota di prelievo" contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l'INPS ne trasmette l'esito motivato all'Organizzazione sindacale.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Penali

Nel caso in cui dalle verifiche di cui all'articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione trasmessa dall'Organizzazione sindacale, l'INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell'irregolarità riscontrata:

1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall'Organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

2. Delega priva di firma.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe

campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

4. Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS.

Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del versamento del primo acconto utile, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale.

ARTICOLO 11

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione.

In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, su presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

- a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacale per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l'INPS comunica all'Organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'INPS comunica all'Organizzazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all' INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittente dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;
- d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
- i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- j) ove siano applicate all'Organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della convenzione, ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.

La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede ad informare l'Organizzazione sindacale.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).

La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.

I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2024 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L'Organizzazione sindacale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), entro il mese di giugno 2024.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2027.

In tal caso, l'istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, l'Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l'applicazione dell'articolo 12 della presente Convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2024, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15 ***Revisioni e integrazioni***

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualevolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16 ***Foro competente***

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17 ***Rinvio alla normativa vigente***

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18
Oneri fiscali

Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

Il Direttore centrale
Organizzazione e Comunicazione
dell'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS)

Il Legale rappresentante
Federazione Italiana Lavoratori E
Pensionati (F.I.LA.P.)

.....
Firmato digitalmente da

Rocco Lauria

CN = Rocco Lauria
C = IT

Firmato digitalmente
da

PAOLO COLITTI

CN = PAOLO
COLITTI
C = IT

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione), ARTICOLO 3 (Determinazione della quota del contributo associativo), ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione), ARTICOLO 8 (Fornitura dati), ARTICOLO 9 (Verifiche), ARTICOLO 10 (Penali), ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 12 (Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), ARTICOLO 13 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 14 (Entrata in vigore e durata), ARTICOLO 15 (Revisioni e integrazioni), ARTICOLO 16 (Foro competente), ARTICOLO 17 (Rinvio alla normativa vigente), ARTICOLO 18 (Oneri fiscali).

Il Legale rappresentante
Federazione Italiana Lavoratori E Pensionati
(F.I.L.A.P.)

Firmato digitalmente da

PAOLO COLITTI

CN = PAOLO COLITTI
C = IT